

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 *“relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”* ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione;
- esercizio dell'attività di revisione;
- controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione.

La delega legislativa è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008, e il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009. Non vi sono principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

Lo schema di decreto è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Art. 1

L'articolo, riproponendo lo stesso schema adottato dalla direttiva all'articolo 1, elenca e fornisce il significato, ai fini della comprensione del testo del decreto, dei termini rilevanti per la revisione legale, definisce i destinatari delle norme e i testi normativi richiamati.

Art. 2

L'articolo sancisce che l'attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso di determinati requisiti e che abbiano svolto il tirocinio. Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre l'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Nello schema di decreto l'autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro è denominata "Autorità di vigilanza", riferendosi con tale espressione al Ministero dell'economia e delle finanze che agisce d'intesa con il Ministero della Giustizia. In particolare l'articolo 21 del decreto elenca nel dettaglio le responsabilità e i poteri dell'Autorità di vigilanza, ivi compresa la facoltà di delegare ad enti idonei, in tutto o in parte, i propri compiti (comma 2).



Artt. 3, 4, 5.

Gli articoli disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento del tirocinio, dell'esame di idoneità professionale elencandone le materie e prevedendo la possibilità di riconoscerne l'equipollenza con altri esami di Stato previsti per l'accesso a professioni regolamentate, l'obbligo di formazione continua per gli iscritti al Registro, l'iscrizione nel Registro, il contenuto informativo del Registro e la sezione del Registro destinata ai revisori inattivi. Con successivi regolamenti sarà data piena attuazione a quanto disposto.

L'articolo 3 disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale, il cui compimento è richiesto ai fini del sostenimento dell'esame di abilitazione. Nell'articolo si elencano le finalità, la durata e le caratteristiche del tirocinio. Le informazioni relative al tirocinante sono, ai sensi del comma 3, conservate in un registro elettronico consultabile sul sito internet del soggetto che ne è delegato alla tenuta ai sensi dell'articolo 21. L'accesso alle informazioni è gratuito. Ai sensi del comma 8 Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione dell' articolo.

L'esame di idoneità professionale, a norma dell'articolo 4, è indetto almeno due volte all'anno dall'Autorità di vigilanza. Il comma 2 dell'articolo 4 elenca le materie la cui conoscenza deve essere accertata tramite l'esame. Il comma 4 demanda a successivo regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo. Ai sensi del comma 5, il Ministro della giustizia può con regolamento integrare e specificare le materie di cui al comma 2 al fine di dare attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

~~L'articolo 5 richiede che gli iscritti al Registro prendano parte a programmi di formazione professionale. I commi 1 e 2 demandano a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo nonché la possibilità di delegarne l'erogazione e lo svolgimento ad idonei enti o società.~~

L'articolo 6 attribuisce a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia la determinazione del contenuto della domanda di iscrizione al Registro. Si trattano nei commi 1 e 2 i casi di integrazione delle comunicazioni e dei provvedimenti di cancellazione.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, elenca le informazioni che il registro deve riportare per ciascun revisore legale o società di revisione legale. Il comma 3 richiede che i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi siano chiaramente indicati come tali nel Registro. Ai sensi del comma 4 debbono essere riportate le informazioni, di carattere descrittivo, circa le competenze e le funzioni dell'Autorità di vigilanza e della Consob. Il comma 5 sancisce che l'accesso alle informazioni contenute nel Registro è gratuito. Il comma 6 richiede che gli iscritti al Registro comunichino tempestivamente, al soggetto a cui ne è demandata la tenuta, ogni modifica delle informazioni ad essi relativa. Il comma 7 demanda a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo.

L'articolo 8, al comma 1, richiede alle società di revisione legale di comunicare al soggetto che tiene il Registro gli incarichi assunti ed il nominativo del relativo responsabile. I commi 1 e 2 trattano dei revisori che non hanno assunto incarichi o collaborato ad attività di revisione legale per tre anni consecutivi. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del registro e possono assumere nuovi



incarichi solo dopo aver partecipato ad programma di aggiornamento rientrante negli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, oppure ad un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

Artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Gli articoli disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività.

L'articolo 9 dispone che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di rispettino i principi e di deontologia, riservatezza e segreto professionale elaborati da ordini professionali ed associazioni, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento. Inoltre, per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, in esecuzione di misure adottate dalla Commissione europea, il comma 3 rinvia a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

L'articolo 10 elenca requisiti e condizioni di indipendenza che debbono sussistere ai fini dell'assunzione di un incarico di revisione presso una società che non rientri negli enti di interesse pubblico; per questi ultimi valgono difatti le più stringenti disposizioni previste all'articolo 17.

L'articolo 11, nel disciplinare i principi di revisione, afferma al comma 1 che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/EC. Il comma 2 prevede che, per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, possano essere introdotti obblighi superiori. Fino a quando non siano emanati i principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi elaborati dalla Consob, dagli ordini e dalle associazioni professionali.

L'articolo 12 Prevede la stipula di una convenzione tra l'Autorità di vigilanza ed ordini ed associazioni professionali al fine dell'elaborazione dei principi di cui all'articolo 11 comma 2. I principi così emanati debbono tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

L'articolo 13 disciplina le modalità di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto. L'incarico ha durata triennale. La revoca, ai sensi del comma 2, può avvenire da parte dell'assemblea qualora ricorra giusta causa. Dispone il comma 4 che le dimissioni possono avvenire secondo quanto stabilito da regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. Nei casi di revoca e dimissioni, il comma 6 richiede tempestiva nomina di un nuovo revisore o società di revisione. In caso di revoca, dimissioni o risoluzione del contratto del revisore legale o della società di revisione legale, la revisione continua ad essere svolta, per un periodo non superiore ai sei mesi, dal medesimo soggetto sino a quando non sia stato nominato il nuovo revisore legale o società di revisione legale.

L'articolo 14 dispone circa la relazione sul bilancio che il revisore o la società devono emettere. Il soggetto incaricato della revisione è tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il comma 2 elenca il contenuto della relazione.

L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività. La direttiva non ha dettato uno specifico regime di responsabilità civile cui assoggettare i revisori legali e le società di revisione legale.

Il comma 1 determina la responsabilità in capo ai revisori legali ed alle società di revisione legale al proprio contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. Revisori legali e società di revisione legale sono solidalmente responsabili, tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dai propri inadempimenti.

Il comma 2 estende la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano.

Il comma 3 fissa in cinque anni, a partire dalla data di cessazione dell'incarico, il termine entro il quale l'azione di risarcimento nei confronti del responsabile si prescrive.

Artt. 16, 17, 18 e 19

Gli articoli contengono disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico.

L'articolo 16, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2, n. 13 della direttiva che definisce "*enti di interesse pubblico*":

1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

2. ~~gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000;~~

3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;

4. altri enti ai quali è riconosciuto il "*carattere di interesse pubblico*" dai singoli Stati membri, quali ad esempio "*gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti*".

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede il divieto per il collegio sindacale di esercitare la revisione legali sui conti di un ente di interesse pubblico. Il comma 3 delinea le modalità con cui la facoltà prevista dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile può essere esercitata. Il comma 4 stabilisce che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e con l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, data la loro rilevanza, possono essere qualificate come enti di interesse pubblico e soggiacere alla relativa disciplina. Il comma 5 stabilisce le esenzioni che la Consob può determinare con proprio regolamento sentite Banca d'Italia ed Isvap.

L'articolo 17 al comma 1 fissa in nove anni la durata dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico. Il comma 2 attribuisce alla Consob la potestà regolamentare circa l'individuazione delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Il comma 3 elenca i servizi che i revisori possono fornire all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico. Il comma 4 fissa a sette esercizi il limite temporale massimo di durata dell'incarico di responsabile della revisione. Il comma 5 stabilisce che il responsabile della revisione, il revisore legale o chiunque abbia preso parte alla revisione legale non può assumere. Al comma 6 si stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della revisione legale dei conti su di un ente di interesse pubblico per coloro i quali abbiano ricoperto in esso l'ufficio di amministratore, componente



dell'organo di controllo, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Il comma 7 determina l'ammontare delle sanzioni pecuniarie. Il comma 8 estende al revisore legale o alla società di revisione legale il divieto di cui all'articolo 2372 del codice civile. Il comma 9 prescrive che il revisore legale o la società di revisione legale confermino annualmente la propria indipendenza all'organo di cui all'articolo 19 oltre a discuterne i rischi relativi ad essa e le misure adottate per fronteggiare tali rischi.

L'articolo 18 impone ai revisori legali ed alle società di revisione di pubblicare annualmente sul proprio sito internet una relazione di trasparenza, elencando le notizie e gli elementi che obbligatoriamente deve contenere. Sono poi disciplinati i casi di integrazione e di deroga alle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 19 introduce l'obbligo per gli enti di interesse pubblico di dotarsi di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, elencandone funzioni e requisiti. Negli enti di interesse pubblico che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono esercitate dal consiglio di sorveglianza.

Art. 20

L'articolo 29 della direttiva richiede che revisori legali ed imprese di revisione legale siano sottoposti, almeno ogni sei anni, ad una procedura di controllo della qualità che abbia ad oggetto la verifica dei documenti di revisione, includendo: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, delle risorse investite, dei corrispettivi introitati e del sistema di controllo interno della qualità. Si richiede inoltre che il sistema di controllo della qualità sia sottoposto al controllo pubblico, che goda di appropriate risorse finanziarie e che annualmente i risultati globali siano pubblicati. Per i revisori legali e le società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, l'articolo 43 della direttiva prevede il controllo della qualità almeno ogni tre anni.

L'attuale normativa nazionale per quanto attiene i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non prevede alcun sistema di controllo esterno della qualità. Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la direttiva; infatti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del TUIF, la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'Albo speciale. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, procedendo annualmente alla redazione, e successiva pubblicazione, di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato decorso il quale, in caso di inerzia del destinatario, è possibile sanzionare il soggetto con un'ammenda o con la revoca degli incarichi.

Nello schema di decreto l'Autorità di vigilanza, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della Giustizia, è l'autorità pubblica responsabile del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, mentre alla Consob rimane il controllo della qualità su revisori legali e società di revisione legale che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Dette autorità possono delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei tale compito.

Il comma 3 richiede che il personale incaricato di effettuare il controllo sia provvisto di un'adeguata formazione circa la revisione legale e le altre discipline ad essa inerenti.

Il comma 4 prevede che la selezione del personale avvenga in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.



Il comma 5 recepisce quanto richiesto dalla direttiva circa il contenuto del controllo della qualità, in particolare per quanto riguarda i documenti di revisione, la valutazione dei principi e dell'indipendenza, i corrispettivi ed il sistema di controllo interno.

I commi 6 e 7 descrivono, rispettivamente, il contenuto della relazione che i soggetti incaricati di effettuare il controllo della qualità debbono redigere e gli effetti che essa produce sul revisore legale o sulla società di revisione legale. In tale relazione deve essere indicato l'esito del controllo effettuato e le eventuali raccomandazioni rivolte al soggetto sottoposto a controllo, con relativo termine entro il quale adempiere ad esse. Decorso tale termine, l'Autorità di vigilanza e la Consob possono applicare, negli ambiti di rispettiva competenza, le sanzioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo.

I commi 8 e 9 attribuiscono all'Autorità di vigilanza ed alla Consob, la potestà di dettare le disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'articolo 29 della direttiva, al paragrafo 2, conferisce alla Commissione europea la facoltà di emanare misure di attuazione, quali raccomandazioni e decisioni, in merito alla realizzazione di un idoneo sistema di controllo esterno della qualità negli Stati membri. Le misure di attuazione eventualmente emesse saranno attuate, ai sensi del comma 10 mediante regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Art. 21

L'Autorità di vigilanza, nel rispetto del dettato della direttiva, è responsabile, ai sensi del comma 1, del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro dei soggetti abilitati, della tenuta del Registro e del registro del tirocinio e della formazione continua.

I commi 2, 3, 4, e 5 attribuiscono all'Autorità di vigilanza il potere di delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei i compiti di cui al comma 1, mediante una convenzione, e disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti delegati.

Il comma 6 disciplina i poteri in tema di vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale e sugli enti delegati al controllo della qualità.

I commi 7 e 8 indicano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza. La misura annua dei contributi è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Il comma 9 disciplina le forme di pubblicità della relazione sull'attività svolta dall'autorità di Vigilanza, contenente, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Art. 22

Ai sensi del comma 1 La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su di essi effettua i controlli della qualità.

Il comma 2 specifica i poteri che la Consob può esercitare nell'esercizio della vigilanza.

I commi 3 e 4 prevedono la possibilità di delega ad altro ente dei controlli della qualità, mantenendo talune responsabilità in capo a Consob.

I commi 6 e 7 fissano principi di incompatibilità per i soggetti preposti al controllo della qualità al fine di evitare conflitti di interesse.

Il comma 8 disciplina le forme di pubblicità dei risultati complessivi dei controlli della qualità.

Artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29



Gli articoli disciplinano le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori e le società di revisione, nonché i provvedimenti che l'Autorità di vigilanza e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.

L'articolo 23 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che l'Autorità di vigilanza può applicare. L'Autorità di vigilanza può disporre la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale.

L'articolo 24 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che la Consob può applicare. La Consob può proporre all'Autorità di vigilanza la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale.

L'articolo 25 disciplina le pene applicate ai casi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni da parte dei soggetti responsabili della revisione legale.

L'articolo 26 disciplina la pena applicabile in caso di corruzione.

L'articolo 27 disciplina la pena applicabile in caso di impedito controllo agli amministratori.

L'articolo 28 disciplina la pena applicabile nel caso in cui il revisore o la società di revisione legale, percepiscano compensi illegittimi.

L'articolo 29 tratta delle aggravanti nel caso in cui i fatti illeciti siano commessi nell'ambito di una revisione effettuata nei confronti di un ente di interesse pubblico.

Artt. 30, 31, 32 e 33

I commi 1 e 2 dell'articolo 30 individuano nell'Autorità di vigilanza e nella Consob le autorità responsabili della cooperazione internazionale negli ambiti di rispettiva competenza. I commi 3 e 4 dell'articolo 30 disciplinano le modalità con cui l'Autorità di vigilanza e la Consob adottano le misure necessarie in seguito a comunicazioni o provvedimenti da parte delle competenti autorità di altri Stati membri o Paesi terzi.

L'articolo 31 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro di revisori e enti di revisione legale provenienti da paesi terzi, stabilendo in particolare i casi di equivalenza. Le modalità di attuazione sono stabilite con successivo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob.

L'articolo 32, al comma 1 sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del decreto dei revisori e degli enti di revisione iscritti al registro e provenienti da paesi terzi. Il comma 2 prevede l'esenzione dai controlli di qualità qualora tali soggetti siano sottoposti a controlli ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE e ricorrano, contestualmente, condizioni di reciprocità. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob dà attuazione all'articolo.

L'articolo 33 stabilisce la possibilità di non applicare, in tutto od in parte, quanto disposto dagli articoli 31 e 32 nei confronti di revisori e enti di revisione di Paesi terzi qualora in tali Paesi i sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni siano tali da soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti e statuiti dal decreto legislativo ai capi VI, VII e



VIII. Il comma 2 richiede la sussistenza di condizioni di reciprocità e la stipula di accordi di cooperazione tra le autorità nazionali e quelle del Paese terzo. Il comma 3 rimanda all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne la valutazione dell'equivalenza.

Art. 34

Modifiche al codice civile.

Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli articoli 2409-bis, 2477 e 2543 c.c. in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle Spa, nelle Srl e di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative.

Il nuovo articolo 2409-bis prevede che il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa a società di revisione o revisori esterni. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro.

L'articolo 2477 estende l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2435-bis. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.

L'articolo 2543 introduce l'obbligo di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative che abbiano optato per l'applicazione delle norme sulle società per azioni. Le cooperative che optino per il modello delle srl sono tenute alla nomina del collegio sindacale quando ricorrano le condizioni previste dal secondo e terzo comma del novellato articolo 2477 c.c., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Art. 35

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

Il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di conti annuali e consolidati, è stato modificato per adeguare il contenuto di alcune sue disposizioni alla nuova disciplina scaturita dal recepimento della direttiva.

Art. 36

Modifiche al TUB.

Il TUB è stato modificato per introdurre l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza. Inoltre è stata sostituita la vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi.

Art. 37

Modifiche al TUIF.

Le modifiche al TUIF consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nella modifica di riferimenti interni al testo; nell'introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 38

Modifiche al codice delle assicurazioni private.



Le modifiche al Codice delle assicurazioni private consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nel coordinamento della nuova normativa in tema di revisione legale dei conti con le disposizioni speciali previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; nell'introduzione di obblighi di comunicazione all'Isvap, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza; nel coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dall'Isvap con quelle svolte dall'Autorità di vigilanza, come definita ai sensi del decreto legislativo, e dalla Consob.

Art. 39

Personale ed istituzione della Commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo dispone in merito alla necessaria assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un contingente di tre dirigenti di seconda fascia da destinare alla direzione delle nuove attività e funzioni attribuite al Ministero. Agli oneri eventuali derivanti dal conferimento degli incarichi dirigenziali in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165., si provvederà con le risorse di cui alla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 40

Abrogazioni e disposizioni transitorie.

Ai sensi del comma 1 le leggi speciali in materia di revisione contabile attualmente vigenti e oggetto di abrogazione continuano ad essere applicate fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione del presente decreto.

Per disciplinare l'ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per consentire l'esercizio ~~della revisione legale dei conti nel periodo transitorio, i commi 2 e 3 stabiliscono l'equiparazione~~ giuridica sostanziale tra i soggetti (persone fisiche e società) attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale e i soggetti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Il comma 4 consente l'iscrizione di diritto nel nuovo Registro, senza ulteriori prove valutative o verifiche di idoneità, dei soggetti attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio" ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione;
- esercizio dell'attività di revisione;
- controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione.

La delega legislativa è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008, e il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009. Non vi sono principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

Il decreto legislativo è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Art. 1	L'articolo, riproponendo lo stesso schema adottato dalla direttiva all'articolo 1, elenca e fornisce il significato, ai fini della comprensione del testo del decreto, dei termini rilevanti per la revisione legale, definisce i destinatari delle norme e i testi normativi richiamati. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2	L'articolo sancisce che l'attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso di determinati requisiti e che abbiano svolto il tirocinio. Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre l'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Nello schema di decreto l'autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro è denominata "Autorità di vigilanza", riferendosi con tale espressione al Ministero dell'Economia e delle finanze che agisce d'intesa con il Ministero della giustizia. In particolare l'articolo 21 del decreto elenca nel dettaglio le responsabilità e i poteri dell'Autorità di vigilanza, ivi compresa la facoltà di delegare ad enti idonei in tutto o in parte i propri compiti (comma 2).



	Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8	<p>Gli articoli disciplinano lo svolgimento del tirocinio e dell'esame di idoneità professionale, l'obbligo di formazione continua, l'iscrizione nel Registro, il contenuto informativo del Registro e la sezione del Registro destinata ai revisori inattivi. L'Autorità di vigilanza indice l'esame di idoneità professionale ed ha potere regolamentare in materia. La medesima Autorità ha competenza su svolgimento del tirocinio, iscrizione nel registro, tenuta dei registri e formazione continua. Per la copertura dei relativi oneri si rimanda a quanto precisato all'articolo 21.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14	<p>Gli articoli disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte dell'autorità di vigilanza. In particolare, per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, nonché dei principi di revisione, l'Autorità di vigilanza si può avvalere della collaborazione di ordini e associazioni professionali. I principi così elaborati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 15	<p><u>Il comma 1</u> determina e limita la responsabilità in capo ai revisori legali ed alle società di revisione legale al proprio contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. E' prevista la solidarietà con gli altri soggetti che hanno contribuito al verificarsi del danno, come attualmente disposto dall'articolo 2409-sexies c.c. oggetto di abrogazione.</p> <p><u>Il comma 2</u> estende la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano. Nei confronti dei terzi che abbiano contribuito al danno, vige il regime di solidarietà ora previsto dall'articolo 2409-sexies c.c., oggetto di abrogazione.</p> <p><u>Il comma 3</u> fissa in cinque anni, a partire dalla data di cessazione dell'incarico, il termine entro il quale l'azione di risarcimento nei confronti del responsabile si prescrive.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 16, 17, 18 e 19	<p>Gli articoli contengono disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico, così come individuati dall'art. 16, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2, n. 13 della direttiva che definisce "<i>enti di interesse pubblico</i>":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; 2. gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000; 3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE; 4. altri enti ai quali è riconosciuto il "<i>carattere di interesse pubblico</i>" dai singoli Stati membri, quali ad esempio "<i>gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti</i>". <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

pubblica.

Art. 20

L'articolo 29 della direttiva richiede che revisori legali ed imprese di revisione legale siano sottoposti, almeno ogni sei anni, ad una procedura di controllo della qualità che abbia ad oggetto la verifica dei documenti di revisione, includendo: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, delle risorse investite, dei corrispettivi introitati e del sistema di controllo interno della qualità. Si richiede inoltre che il sistema di controllo della qualità sia sottoposto al controllo pubblico, che goda di appropriate risorse finanziarie e che annualmente i risultati globali siano pubblicati. Per i revisori legali e le società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, l'articolo 43 della direttiva prevede il controllo della qualità almeno ogni tre anni.

L'attuale normativa nazionale per quanto attiene i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non prevede alcun sistema di controllo esterno della qualità. Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la direttiva; infatti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del TUIF, la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'Albo speciale. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, procedendo annualmente alla redazione, e successiva pubblicazione, di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato decorso il quale, in caso di inerzia del destinatario, è possibile sanzionare il soggetto con un'ammenda o con la revoca degli incarichi.

Nello schema di decreto l'Autorità di vigilanza è responsabile del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di ~~revisione legale su enti di interesse pubblico, mentre alla Consob rimane il controllo~~ della qualità su revisori legali e società di revisione legale che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Dette autorità possono delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei tale compito.

Il comma 3 richiede che il personale incaricato di effettuare il controllo sia provvisto di un'adeguata formazione circa la revisione legale e le altre discipline ad essa inerenti.

Il comma 4 prevede che la selezione del personale avvenga in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.

Il comma 5 recepisce quanto richiesto dalla direttiva circa il contenuto del controllo della qualità, in particolare per quanto riguarda i documenti di revisione, la valutazione dei principi e dell'indipendenza, i corrispettivi ed il sistema di controllo interno.

I commi 6 e 7 descrivono, rispettivamente, il contenuto della relazione che i soggetti incaricati di effettuare il controllo della qualità debbono redigere e gli effetti che essa produce sul revisore legale o sulla società di revisione legale. In tale relazione deve essere indicato l'esito del controllo effettuato e le eventuali raccomandazioni rivolte al soggetto sottoposto a controllo, con relativo termine entro il quale adempiere ad esse. Decorso tale termine, l'autorità di vigilanza e la Consob possono applicare, negli ambiti di rispettiva competenza, le sanzioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo.

I commi 8 e 9 attribuiscono all'Autorità di vigilanza ed alla Consob, la potestà di dettare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo.

L'articolo 29 della direttiva, al paragrafo 2, conferisce alla Commissione la facoltà

di emanare misure di attuazione, quali raccomandazioni e decisioni, in merito alla realizzazione di un idoneo sistema di controllo esterno della qualità negli Stati membri. Le misure di attuazione eventualmente emesse saranno attuate, ai sensi del comma 10 mediante regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

I soggetti sottoposti a controllo della qualità (revisori legali e società di revisione legale) verseranno un contributo annuo all'autorità di vigilanza preposta al controllo della qualità, cioè all'Autorità di vigilanza ed alla Consob.

Per quanto riguarda il finanziamento delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza si rimanda all'articolo 21.

La Consob, invece, già svolge questa attività ogni tre anni sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, mediante utilizzo di propri ispettori. I costi aggiuntivi per Consob (maggior numero di soggetti vigilati, eventuale ricorso a ispettori esterni) verranno sostenuti dai soggetti ispezionati, come specificato all'art. 22.

Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21

L'Autorità di vigilanza, nel rispetto del dettato della direttiva, è responsabile, ai sensi del comma 1, del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro dei soggetti abilitati, della tenuta del Registro e del registro del tirocinio e della formazione continua.

I commi 2, 3, 4, e 5 attribuiscono all'Autorità di vigilanza, il potere di delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei i compiti di cui al comma 1, mediante una convenzione, e disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti delegati.

Il comma 6 disciplina i poteri in tema di vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale e sugli enti delegati al controllo della qualità.

~~I commi 7 e 8 indicano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza.~~

Il comma 9 disciplina le forme di pubblicità della relazione sull'attività svolta dall'Autorità di vigilanza, contenente, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Allo stato attuale non è possibile sapere con certezza quanti revisori iscritti nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia confluiranno nel nuovo Registro, né quantificare se non per approssimazione l'ammontare complessivo dei contributi che verranno riscossi dall'Autorità di vigilanza. Queste valutazioni verranno effettuate *ex post* dall'autorità di vigilanza nel momento in cui verrà istituito il Registro.

Tra le funzioni attribuite all'autorità di vigilanza, l'attività di controllo della qualità degli iscritti è quella più onerosa e verrà pianificata nei 6 anni successivi all'avvio dell'operatività del registro.

Si può solo ipotizzare una stima approssimativa del costo da sostenere secondo il seguente criterio:

- **la maggior parte dei revisori attualmente iscritti nel registro dei revisori contabili (circa 140.000) sono persone fisiche che hanno un'operatività ridotta nel settore della revisione;**
- **il controllo della qualità su revisori persone fisiche è poco oneroso e si può stimare una durata media di ciascuna ispezione di 4 giorni uomo, per un costo complessivo nell'ordine di circa 1.500 € ad ispezione, comprensivi della remunerazione dell'ispettore, dei costi di trasferta e logistici e del ribaltamento dei costi fissi;**



- se moltiplichiamo € 1.500 per i 140.000 iscritti otteniamo un costo totale di € 210.000.000;
- considerato che il controllo della qualità su tutti gli iscritti viene effettuato nell'arco dei 6 anni, avremo un costo complessivo annuo di € 35.000.000;
- volendo suddividere il costo annuo per ciascun iscritto otterremo 250 € medi per revisore;

il contributo a carico di ciascun iscritto nel registro dei revisori legali per il processo di controllo della qualità potrà quindi variare da un minimo di circa 50 € ad un massimo di circa 5.000 € per le società di revisione legale di maggiori dimensioni. Tale stima non tiene inoltre conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, i soggetti iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori c.d. inattivi (revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi), il cui numero si ipotizza possa essere elevato, non saranno sottoposti a controllo della qualità.

Tuttavia l'Autorità di vigilanza potrà delegare ad altri enti parte dei propri compiti, anche quelli riguardanti il controllo della qualità, contenendo i costi.

Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22

Ai sensi del comma 1 La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su di essi effettua i controlli della qualità.

Il comma 2 specifica i poteri che la Consob può esercitare nell'esercizio della vigilanza.

I commi 3 e 4 prevedono la possibilità di delega ad altro ente dei controlli della qualità, mantenendo talune responsabilità in capo a Consob.

~~I commi 6 e 7 fissano principi di incompatibilità per i soggetti preposti al controllo della qualità al fine di evitare conflitti di interesse.~~

Il comma 8 disciplina le forme di pubblicità dei risultati complessivi dei controlli della qualità.

La Consob è un'autorità amministrativa indipendente che, con la legge 281 del 1985, è stata dotata di personalità giuridica e di piena autonomia. L'art. 40 della legge n. 724/1994, dispone che il finanziamento della predetta Commissione avvenga in parte mediante un fondo previsto nel bilancio dello Stato e in parte attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato, a fronte dell'attività di vigilanza svolta dalla stessa.

L'articolo 40, comma 2, della predetta legge n. 724/1994, prevedeva che fosse questa amministrazione a determinare con proprio decreto l'ammontare annuo del fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Consob, sulla base della segnalazione ricevuta dalla stessa Commissione, entro il 31 luglio, circa il proprio fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo e la previsione delle entrate realizzabili attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati. Tale disposizione non è più vigente, in quanto abrogata dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La Consob determina l'ammontare dei corrispettivi dovuti dai vigilati in funzione dell'ammontare delle spese di funzionamento, al netto del contributo statale già fissato con la legge di bilancio.

Con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo il sistema di finanziamento non cambia. Saranno i revisori legali e le società di revisione legale vigilati, mediante un contributo obbligatorio annuo, a finanziare quelle



	<p>funzioni di vigilanza e di controllo svolte dalla Consob. La Consob potrà delegare parte dei propri compiti ad altri enti, contenendo i costi.</p> <p>Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29</p>	<p>Gli articoli disciplinano le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori e le società di revisione, nonché i provvedimenti che l'Autorità di vigilanza e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Artt. 30, 31, 32 e 33</p>	<p>Il <u>comma 1 dell'articolo 30</u> individua nell'autorità di vigilanza e nella Consob le autorità italiane competenti ad effettuare, per conto di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi, indagini sul territorio dello Stato e a consentire a loro rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità di vigilanza e della Consob durante l'espletamento delle indagini.</p> <p>L'articolo 32, al <u>comma 1</u> sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del decreto dei revisori e degli enti di revisione iscritti al registro e provenienti da paesi terzi. Il <u>comma 2</u> prevede l'esenzione dai controlli di qualità qualora tali soggetti siano sottoposti a controlli ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE. Sono richieste condizioni di reciprocità.</p> <p>L'articolo 33 stabilisce la possibilità di non applicare, in tutto od in parte, quanto disposto dagli articoli 31 e 32 nei confronti di revisori e enti di revisione di Paesi terzi qualora in tali Paesi i sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni siano tali da soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti e statuiti dal decreto legislativo ai capi VI, VII e VIII. Sono richieste condizioni di reciprocità.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 34</p>	<p>Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli articoli 2409-bis, 2409-quinquiesdecies, 2477 e 2543 c.c. in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle Spa, nelle Srl e di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative.</p> <p>Il nuovo articolo 2409-bis prevede che il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa a società di revisione o revisori esterni. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro.</p> <p>Le modifiche all'articolo 2409-quinquiesdecies prevedono che nel sistema dualistico la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore esterno ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo e secondo comma, c.c.</p> <p>L'articolo 2477 estende l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2435-bis. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.</p> <p>L'articolo 2543 introduce l'obbligo di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative che abbiano optato per l'applicazione delle norme sulle società per azioni. Le cooperative che optino per il modello delle srl sono tenute alla nomina del collegio sindacale quando ricorrano le condizioni previste dal secondo e terzo comma del novellato articolo 2477 c.c., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza</p>



	pubblica.
Art. 35	<p>Il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di conti annuali e consolidati, è stato modificato per adeguare il contenuto di alcune sue disposizioni alla nuova disciplina scaturente dal recepimento della direttiva.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 36	<p>Il TUB è stato modificato per introdurre l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza. Inoltre è stata sostituita la vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 37	<p>Le modifiche al TUIF consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nella modifica di riferimenti interni al testo; nell'introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 38	<p>Le modifiche al Codice delle assicurazioni private consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nel coordinamento della nuova normativa in tema di revisione legale dei conti con le disposizioni speciali previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; nell'introduzione di obblighi di comunicazione all'Isvap, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza; nel coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dall'Isvap con quelle svolte da MEF e Consob.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 39	<p>L'articolo prevede la possibilità di conferire tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga ai contingenti di cui al citato art. 19. Al relativo onere, quantificato in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010 (data di presumibile entrata in vigore del decreto legislativo), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo, 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si fa presente che non si tratta di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la spesa rientra nelle attuali finalizzazioni del fondo (programma di assunzioni di personale qualificato), il quale presenta le necessarie disponibilità.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 40	<p>Ai sensi del <u>comma 1</u> le leggi speciali in materia di revisione contabile attualmente vigenti e oggetto di abrogazione continuano ad essere applicate fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione del presente decreto.</p> <p>Per disciplinare l'ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per consentire l'esercizio della revisione legale dei conti nel periodo transitorio, i <u>commi 2 e 3</u> stabiliscono l'equiparazione giuridica sostanziale tra i soggetti (persone fisiche</p>



	<p>e società) attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale e i soggetti disciplinati dal presente decreto legislativo.</p> <p>Il <u>comma 4</u> consente l'iscrizione di diritto nel nuovo Registro, senza ulteriori prove valutative o verifiche di idoneità, dei soggetti attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

IGWE N
28.10.09


Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



29 OTT. 2009



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore (e dunque entro il 29 ottobre p.v.) i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

La direttiva disciplina l'accesso e l'esercizio della professione di revisore legale, nonché il sistema di controllo pubblico che gli Stati membri sono chiamati a realizzare su persone fisiche e società che esercitino l'attività di revisione.

Il presente decreto legislativo è un testo unico che accorpà tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché altri articoli del Codice civile;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante "Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili";
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante "Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34";
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUIF);
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di "Controllo del bilancio consolidato";
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private";
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata avviata a fine 2008 una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE entro i termini fissati dalla direttiva stessa (29 giugno 2008). Il procedimento è ora all'esame della Corte di giustizia Ee.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

E' pendente il giudizio presso la Corte di giustizia Ue sul mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE entro i termini previsti dalla direttiva stessa (29 giugno 2008).

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce nuove definizioni nell'ordinamento e in particolare, all'articolo 1, definisce il significato di revisione legale, revisore legale e società di revisione legale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono abrogati tutti i provvedimenti normativi elencati all'articolo 40 del decreto legislativo:

- a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
- d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;
- e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;
- g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28
- h) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato tra l'altro il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore, il decreto legislativo necessario all'attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

A. Descrizione del quadro normativo vigente

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato tra l'altro il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore (e dunque entro il 29 ottobre p.v.) i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, la quale reca norme attinenti l'accesso e l'esercizio della professione, nonché il sistema di controllo pubblico che gli Stati membri sono chiamati a realizzare su persone fisiche e società che esercitino l'attività di revisione.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge, quali in particolare:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché altri articoli del Codice civile;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante *"Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili"*;
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"* e successive modificazioni;
- ~~D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, *"Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile"* e successive modificazioni;~~
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante *"Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34"*;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"* (TUIF);
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di *"Controllo del bilancio consolidato"*;
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante *"Codice delle assicurazioni private"*;
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante *"Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"* (TUB).

B. Necessità dell'intervento normativo e obiettivi attesi

Il provvedimento viene emanato nell'ambito della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 e in attuazione di una direttiva comunitaria.

Con riferimento in particolare all'attribuzione delle responsabilità di vigilanza, il presente schema di decreto legislativo attribuisce la vigilanza pubblica sull'attività di *audit* al Ministero



dell'economia e, per la revisione degli enti di interesse pubblico (società quotate, banche ed altri intermediari, assicurazioni), alla Consob.

C. Soggetti destinatari del provvedimento

Le società italiane soggette al controllo contabile, i collegi sindacali di dette società, i revisori contabili e le società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione, i soggetti che, nell'ambito delle UE, esercitano l'attività di revisione legale dei conti, gli enti di interesse pubblico, così come definiti dall'articolo 16 del presente schema di decreto legislativo.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un documento di consultazione a maggio 2008 dove sono stati illustrati gli interventi normativi da introdurre nel nostro ordinamento in occasione dell'attuazione della direttiva 2006/43/CE.

Sono state raccolte e vagliate le proposte e i contributi di tutti i soggetti interessati e sono stati fatti numerosi incontri con le autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Isvap) e le amministrazioni interessate dal provvedimento (Ministeri delle politiche comunitarie, della giustizia, dello sviluppo economico, degli affari esteri, per la pubblica amministrazione e l'innovazione).

